

11. Sele.
24 ore
5/4/2016

Trasporto rifiuti. La Cassazione equipara sospensione dall'Albo e omessa iscrizione Violare il «blocco» è abusivismo

Paola Fico

I trasportatori di rifiuti devono essere autorizzati dall'Albo gestori ambientali che, dopo oltre vent'anni di attività, è ora disciplinato dal Dm 120/2014. In

commissi, che sono sospesi (e dunque mancanti) per tutta la durata del provvedimento.

L'Albo è operativo dal 1994 ed è articolato in un Comitato nazionale (presso il ministero dell'Ambiente) e in Sezioni territoriali (presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e di provincia autonoma). Il Comitato

Le imprese iscritte

19.000

Raccolta e trasporto

Imprese iscritte all'Albo gestori ambientali nel settore raccolta e trasporto rifiuti

2.000

Trasporto transfrontaliero

Imprese iscritte per effettuare esclusivamente il trasporto transfrontaliero di rifiuti (sono in gran parte straniere)

21.000

Altri settori

Imprese iscritte all'Albo per attività diverse dal trasporto (come commercio rifiuti, bonifiche, gestione Raee)

sua durata fa venir meno l'efficacia del titolo.

Dunque, il trasporto deve ritenersi non autorizzato: non conta la mancanza fisica dell'iscrizione, ma gli effetti autorizzatori ad essa

La Cassazione (Terza sezione penale, sentenza 1473 del 9 aprile 2015) equipara la sospensione dell'iscrizione: per il periodo della sua durata fa venir meno l'efficacia del titolo.

Il formulario non è richiesto per il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico per il tratto dal cassonetto all'impianto indicato nell'atto di concessione. Ma, se l'impianto è fuori dal territorio comunale, sul mezzo deve esserci copia di tale atto di concessione.

La Cassazione (Terza sezione penale, sentenza 1473 del 9 aprile 2015) equipara la sospensione dell'iscrizione: per il periodo della sua durata fa venir meno l'efficacia del titolo.

Il formulario non è richiesto per il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico per il tratto dal cassonetto all'impianto indicato nell'atto di concessione. Ma, se l'impianto è fuori dal territorio comunale, sul mezzo deve esserci copia di tale atto di concessione.

Il passaggio alle regole attuali è stato reso più morbido da una serie di deliberazioni del Comitato. Sono poi aggiunte le più recenti: le n. 2, 3 e 4 del 3 settembre 2014, con la modulistica per l'iscrizione all'Albo, rispettivamente con

procedura ordinaria e semplificata (anche per il rinnovo dell'iscrizione); la n. 5 del 3 settembre 2014, sulle variazioni dell'iscrizione all'Albo della dotazione dei veicoli; la n. 6 del 9 settembre 2014, col modello di attestazione dell'idoneità dei veicoli; la n. 7 del 25 novembre 2014, sulle variazioni che prevedono il trasferimento dell'iscrizione ad altro soggetto giuridico; la n. 8 del 25 novembre 2014, che introduce il foglio notizie per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5; la n. 1 del 22 maggio 2015, sui controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del Dpr 445/2000 rese ai fini dell'iscrizione all'Albo; le n. 2 del 16 settembre 2015 e n. 3 del 15 ottobre 2015, sull'accorpamento delle categorie di iscrizione; la n. 4 del 18 dicembre 2015, sull'iscrizione di aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici; la n. 1 del 10 febbraio 2016, sulla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni tra Albo e impresa (si veda l'articolo a fianco).